

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17968 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udienza: 01/03/2019

del riesame e delle misure di prevenzione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato in data 8 settembre 2018 il Tribunale di Venezia ha rigettato le opposizioni proposte, ai sensi dell'art. 59, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 159 del 2011, da Claris ABS 2011 s.r.l. e da Banca Carige s.p.a., incorporante della Banca Carige Italia s.p.a., avverso il decreto, datato 24 maggio 2016, di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo relativo alla procedura di prevenzione n. 5/13 M.P., che aveva rigettato le domande di



ammissione dei crediti avanzate dalla Claris ABS 2011 s.r.l., quale cessionaria di credito da Veneto Banca s.p.a. (posizioni nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tutte relative a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da parte di cittadini cinesi prestante di Pan Keke) e dalla Banca Carige s.p.a. e Banca Carige Italia s.p.a. (posizioni nn. 15, 19, 20 e 21, anch'esse relative a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da parte di cittadini cinesi prestante di Pan Keke).

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei loro difensori, Claris ABS 2011 s.r.l. e Banca Carige s.p.a.

3. In particolare la Claris ABS 2011 s.r.l. ha proposto un ricorso per ciascuna delle sei posizioni che la riguardano, ma nei sei ricorsi vengono riproposti cinque motivi sostanzialmente identici.

3.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per errata interpretazione del concetto di buona fede. Nello specifico lamenta che il Tribunale avrebbe confuso il piano della valutazione del merito creditizio con quello della consapevolezza od ignoranza inescusabile della banca che il credito concesso fosse strumentale all'attività illecita di Pan Keke o a quella che ne costituisce il frutto o il rimpiego; era stata prodotta la documentazione acquisita durante l'istruttoria che aveva preceduto l'erogazione del mutuo e non era stata negata la sua autenticità, ma alla banca si contestava di avere erogato il mutuo a tre soggetti legati da rapporti di parentela che, unendo le loro retribuzioni, raggiungevano il rapporto rata-mutuo/reddito; la scelta della banca di concedere credito a soggetti che potevano lasciar dubitare della possibilità di recuperare le somme erogate atteneva al canone generico della buona gestione bancaria, ma non a quello della buona fede, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 6449 del 16 gennaio 2015, Monte dei Paschi di Siena, non massimata); in realtà gli elementi che il Tribunale aveva ritenuto anomali erano del tutto normali in relazione a crediti in favore di extracomunitari e non si poteva pretendere che la banca svolgesse accertamenti nella sfera patrimoniale e personale dei clienti al fine di venire a conoscenza di loro eventuali attività criminose, che nel caso di specie non erano note alla banca – tanto che lo stesso proposto Pan Keke aveva asserito che la banca era stata tenuta all'oscuro, tramite raggiri, delle sue attività illecite, che erano emerse e divenute conoscibili solo a seguito delle indagini svolte successivamente alla erogazione del mutuo in favore di soggetti diversi da Pan Keke; quest'ultimo veniva nominato quale interprete di lingua cinese anche dall'autorità giudiziaria; al momento della

erogazione del mutuo le attività illecite di Pan Keke non erano conoscibili e quindi si doveva ritenere sussistente la buona fede.

3.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge, lamentando che il Tribunale, in relazione alla valutazione della meritevolezza del credito da parte della banca, avrebbe erroneamente applicato una circolare della Banca di Italia in materia di adeguata verifica della clientela, attuativa dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di terrorismo e riciclaggio; gli indicatori previsti dalla circolare andavano valutati complessivamente - non essendo sufficiente uno solo di essi per far ritenere sussistente un ragionevole motivo di sospetto - e comunque non erano pertinenti al caso di specie, poiché relativi all'ipotesi di un cliente che poneva in essere operazioni anomale per il proprio profilo o che era poco trasparente o poneva in essere operazioni di trasferimento di ingenti somme, mentre nel caso di specie coloro che avevano ottenuto l'erogazione del mutuo avevano fornito tutta la documentazione loro richiesta e non avevano trasferito somme, ma si erano limitati ad acquistare un immobile, ossia a compiere un'operazione coerente con il loro profilo; peraltro lo stile di vita, anche economico, dei richiedenti, extracomunitari, era ben diverso da quello di una famiglia italiana; la documentazione acquisita ai fini dell'istruzione della pratica di mutuo dimostrava la buona fede della ricorrente.

3.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alle carenze sintomatiche di situazioni di anomalia rilevate dal giudice delegato. Sostiene che non è affatto anomalo, nella mutata realtà sociale ed economica, che più soggetti extracomunitari si coalizzino per acquistare un immobile dove vivere, mentre il Tribunale sembra aver fatto riferimento all'ipotesi di una classica famiglia italiana; il Tribunale aveva considerato anomalo anche che i richiedenti il mutuo lavorassero in un luogo molto distante da quello ove si trovava la sede della cooperativa che li aveva assunti, senza valutare che la cooperativa operava nel campo della logistica e partecipava a lavori appaltati in tutta Italia.

3.4 Con il quarto motivo la Claris ABS 2011 s.r.l. lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, asserendo che pur dovendo, ai sensi della citata disposizione, accertarsi la buona fede al momento della erogazione del mutuo, il Tribunale aveva dato risalto alla conoscenza, da parte del funzionario di banca Del Pia Franco, della effettiva titolarità del rapporto in capo a Pan Keke, conoscenza intervenuta, però, in un momento successivo al sorgere del credito; a tale proposito il Tribunale aveva evidenziato, al fine di escludere la meritevolezza del credito «in costanza di contratto», che la banca, dopo aver appreso che l'effettivo titolare era Pan Keke, non si era attivata per porre fine alla situazione,

protrattasi senza alcun disturbo per altri anni. Che il Del Pia fosse venuto a conoscenza della situazione solo successivamente alla erogazione del mutuo emergeva sia dalle intercettazioni telefoniche, che erano tutte successive, sia dalle dichiarazioni del Pan Keke, testualmente riportate nel ricorso, dalle quali risultava che egli aveva rivelato al Del Pia solo alla fine del 2011 che i beneficiari delle erogazioni erano suoi prestanome, tanto che la posizione del Del Pia era stata pure archiviata successivamente al provvedimento impugnato in questa sede. Peraltro non era il Del Pia il soggetto che aveva il potere di deliberare l'erogazione dei mutui.

3.5 Con il quinto motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla propria posizione quale cessionaria in blocco dei crediti della Veneto Banca; la cessione era avvenuta ben prima del sequestro nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, cosicché risultava inesigibile la previa verifica di ciascuna pratica da parte della cessionaria, cosicché doveva ritenersi sussistente la buona fede di questa.

4. La Banca Carige s.p.a. ha invece proposto un unico ricorso per tutte le posizioni che la riguardano sulla base di due motivi.

4.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non motiva affatto in ordine al requisito della strumentalità del credito all'attività illecita, prendendo in esame il solo profilo della buona fede. Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha ritenuto che la strumentalità dei beni sottoposti a sequestro rispetto alle attività illecite del proposto si estendesse alla strumentalità delle erogazioni di credito in favore dei titolari degli stessi beni e che il giudizio in ordine a detta strumentalità, già contenuto nel provvedimento di sequestro, non potesse essere intaccato da parte del creditore in sede di opposizione, essendo questi impossibilitato a dimostrare che le erogazioni fossero funzionali ad avviare operazioni formalmente lecite e che conseguentemente il terzo creditore potesse difendersi solo dimostrando la propria buona fede. La mancanza di strumentalità del credito era uno dei requisiti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'ammissione del credito e tale profilo andava accertato e motivato dal Tribunale, che pertanto aveva erroneamente interpretato ed applicato la citata disposizione e comunque non aveva affatto motivato in proposito, essendo i mutui stati erogati nel 2009 e alcuni di essi perfino risolti nel 2012, a causa del mancato pagamento delle rate; il Tribunale, inoltre, non aveva considerato la notevole distanza di tempo tra erogazione dei mutui e la pronuncia del provvedimento di

confisca, datato 26 aprile 2013, che assumeva rilievo ai fini della buona fede, non emergendo che le attività illecite fossero già in corso nel 2009.

La ricorrente aggiunge anche che dalla documentazione allegata - e puntualmente richiamata nel ricorso - emergeva che le istruttorie finalizzate alle erogazioni dei mutui erano conformi ai canoni di diligenza cosicché la buona fede doveva ritenersi accertata; soprattutto, gli immobili non erano strumentali all'attività di prostituzione e nemmeno erano funzionali all'immigrazione clandestina.

4.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui indica i criteri da utilizzare per la valutazione della buona fede, in quanto questo presupposto, da valutarsi solo ove il credito fosse stato strumentale all'attività illecita, era evidente nel caso di specie in cui la banca non aveva tratto alcun vantaggio dall'attività criminale, non essendo stata neppure restituita, se non in minima parte, la somma mutuata, mentre il Tribunale si era limitato ad affermare che dall'istruttoria bancaria non emergeva con evidenza un affidamento incolpevole della banca.

5. La Banca Carige s.p.a. ha pure depositato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno del proprio ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso proposto da Banca Carige s.p.a. è fondato.

1.1 Deve innanzitutto rilevarsi che in sede di ricorso per cassazione relativo alla decisione del Tribunale della prevenzione sulle opposizioni allo stato passivo, è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.) non prevedendo la norma regolatrice (art. 59 co. 9 del d.lgs. n.159 del 2011) alcuna restrizione (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. 27119001; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, Banca Popolare Di Bari S.c.p.a., Rv. 26536001).

Il procedimento introdotto dal d.lgs. n.159 - diversamente dalla particolare disciplina transitoria di cui alla legge n. 228 del 2012 -, involgendo diritti di terzi estranei alla procedura di prevenzione, - prevede una prima fase, affidata al Giudice Delegato, che deve esporre brevemente i motivi della eventuale esclusione (art. 59 co.1); avverso il provvedimento del giudice delegato può essere proposta opposizione innanzi al Tribunale da parte del creditore escluso (art. 59 co.6); il Tribunale fissa udienza camerale nel cui ambito è data ampia

facoltà di acquisizione e raccolta delle prove (anche di ufficio) e poi decide con decreto ricorribile per cassazione senza limitazione di motivi.

1.2 Dalla stessa motivazione del decreto impugnato risulta che la Banca Carige s.p.a., nel proporre opposizione avverso l'esclusione dei suoi crediti per i quali aveva presentato istanza di ammissione, ha contestato la sussistenza del requisito della strumentalità del credito alle finalità illecite perseguite da Pan Keke.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di misure di prevenzione patrimoniale anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 – legge non applicabile al caso di specie, essendo il provvedimento impugnato stato deliberato in data anteriore alla sua entrata in vigore -, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare Di Sondrio S.c.p.a., Rv. 27223201, che in applicazione di tale principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito nè, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento).

Nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma (vedi pag. 25 del decreto impugnato), invece, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che il creditore non è ammesso a provare la assenza del nesso di strumentalità del credito poiché questo è già stato accertato con il provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione e tale accertamento non può «essere successivamente intaccato da parte del terzo creditore in sede di opposizione, essendo questi impossibilitato a dimostrare, in tale sede, che le erogazioni fossero state funzionali ad avviare operazioni formalmente lecite». Il terzo creditore poteva solo dimostrare la sua buona fede.

Una simile interpretazione dell'art. 52 del d.lgs. citato si pone in netto contrasto, oltre che con il principio sopra affermato, anche con l'art. 24 Cost., ove si consideri che il procedimento di verifica dei crediti, come peraltro affermato dallo stesso Tribunale, è distinto da quello relativo all'applicazione



della misura di prevenzione. Il terzo creditore, attore nel sub-procedimento ex artt. 57 e ss. d.lgs. n.159/2011, non era – prima della modifica del comma 4 dell’art. 23 del d.lgs. n. 159 del 2011 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma 7 della legge n. 161 del 2017 - «parte» del procedimento principale di prevenzione, in cui intervenivano esclusivamente i titolari - ipotizzati apparenti - di diritti reali pieni su beni ritenuti riferibili al proposto o i titolari di diritti di godimento su tali beni. Escludere la facoltà del terzo creditore di dedurre e dimostrare la carenza del nesso di strumentalità sulla base della pretesa forza vincolante dell’accertamento contenuto in un provvedimento emesso all’esito di un procedimento al quale egli non è stato chiamato a partecipare significa negare al terzo il diritto alla difesa in giudizio.

Deve, quindi, concludersi che la Banca Carige s.p.a. ben poteva, come ha fatto, sostenere nel giudizio di opposizione la carenza del nesso di strumentalità e, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, il Tribunale aveva il dovere di motivare in proposito, anche prendendo posizione sulle allegazioni e sulle prove sul punto offerte dalla banca. Il Tribunale non ha affatto motivato su tale aspetto cosicché il decreto impugnato, affetto da carenza di motivazione, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame.

1.3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso della Banca Carige s.p.a. comporta l’assorbimento degli altri motivi.

2. Anche i ricorsi della Claris ABS 2011 s.r.l. sono fondati.

2.1 In particolare sono fondati il primo ed il quarto motivo di ricorso con i quali la creditrice lamenta l’errata applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il Tribunale rigettato la sua opposizione esclusivamente sulla base di una inadeguata valutazione del merito creditizio del destinatario del finanziamento e per avere il Tribunale dato risalto alla conoscenza, da parte del funzionario di banca Del Pia Franco, della effettiva titolarità del rapporto in capo a Pan Keke, conoscenza intervenuta in un momento successivo al sorgere del credito, sebbene ai sensi del citato art. 52 la buona fede andasse accertata esclusivamente in relazione al momento della erogazione del mutuo. I due motivi, strettamente connessi in quanto con entrambi si lamenta la violazione della medesima disposizione di legge, possono essere trattati congiuntamente.

Ove l’opponente abbia allegato elementi idonei a comprovare, in relazione alle condizioni del caso concreto, la propria buona fede nella concessione del credito e la non strumentalità dello stesso all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il giudice che intenda respingere l’istanza di

ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti.

È ben vero che, nell'accertamento della buona fede, il Tribunale deve tenere conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, e che pertanto, in caso di mutui ipotecari erogati da aziende di credito, assume particolare rilievo il rispetto della prassi e delle norme in materia di antiriciclaggio.

Tali parametri normativi di giudizio non sono né esclusivi, né vincolanti, in quanto il giudice deve considerarli, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché anche in tal caso fornisca adeguata motivazione.

L'insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario dell'erogazione del mutuo può condurre ad escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario. In sostanza, non basta per l'esclusione del credito che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria, ma occorre che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza cui fa riferimento il comma 3 del citato art. 52 sia sintomatico della mancanza di buona fede.

La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma 3. L'inosservanza degli obblighi, però, non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito.

Se non ricorre la buona fede anche allorché la consapevolezza del nesso di strumentalità sia mancata in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, è comunque necessario che il fatto, pur non essendo stato conosciuto, fosse conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza, ossia rispettando gli obblighi suddetti.



L'accertamento della esistenza di un nesso eziologico tra la violazione degli obblighi e la mancata conoscenza della strumentalità del credito si impone soprattutto quando il creditore abbia evidenziato, a sostegno della propria buona fede, che intercorre un notevole lasso di tempo tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione, come appunto nel caso di specie.

Dapprima il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e poi il Tribunale decidendo sulle opposizioni hanno, invece, escluso la buona fede all'atto della concessione del credito facendo riferimento ad anomalie rilevate nell'istruttoria finalizzata alla erogazione di ciascun mutuo dalle quali risultava non correttamente valutato il merito creditizio dei prestanome del Pan Keke, ma non hanno spiegato perché una corretta valutazione del merito creditizio avrebbe invece consentito di verificare che il soggetto realmente interessato alla erogazione dei mutui era Pan Keke e non i suoi prestanome e, soprattutto, che il credito era strumentale alle sue attività illecite o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego; tale accertamento imponeva innanzitutto di verificare quando si era manifestata la pericolosità sociale di Pan Keke; in particolare nella motivazione del provvedimento impugnato (vedi pag. 32) si afferma che, stante l'insindacabilità nel giudizio di opposizione dei presupposti della pericolosità sociale di Pan Keke e della strumentalità dei beni confiscati alla sua attività illecita, tale accertamento sarebbe precluso. In tal modo l'accertamento sulla buona fede del creditore viene a risolversi in un accertamento sulla corretta valutazione del merito creditizio, del tutto sganciato dalla pericolosità sociale del proposto e quindi dal nesso di strumentalità.

Inoltre il Tribunale giunge ad affermare la assenza di buona fede in capo alla banca erogatrice dei mutui valorizzando le conversazioni telefoniche intercettate nel 2012 dalle quali emergeva che Del Pia Franco, funzionario della banca, aveva avuto conoscenza della circostanza che effettivo titolare dei rapporti era Pan Keke e non i suoi molteplici prestanome e lo aveva anche agevolato, rimuovendo i *warnings* di allarme collegati alla morosità dei formali beneficiari delle erogazioni, senza tuttavia precisare se tale conoscenza fosse maturata prima o successivamente alla erogazione dei mutui. Il Tribunale sostiene finanche che non rileva, ai fini della sussistenza del requisito della buona fede, che tale conoscenza fosse stata acquisita dopo l'erogazione dei mutui. In particolare (vedi pag. 48 del decreto impugnato) il Tribunale, a fronte dell'allegazione da parte della Claris ABS 2011 s.r.l. delle dichiarazioni rese da Pan Keke secondo le quali egli avrebbe rivelato a Del Pia Franco solo molto tempo dopo i contratti di mutuo che egli era l'effettivo titolare dei rapporti di credito, arriva a sostenere che tali dichiarazioni sono irrilevanti, poiché anche laddove fossero ritenute

attendibili, la buona fede dovrebbe comunque escludersi in quanto la banca non si sarebbe attivata nel corso del rapporto per porre fine alla situazione.

Risulta, quindi, che il Tribunale, come lamentato dall'odierna ricorrente, dando rilevanza alla conoscenza da parte dell'istituto bancario - intervenuta solo dopo l'erogazione del mutuo - della circostanza che l'effettivo interessato alla erogazione dei mutui era Pan Keke, ha erroneamente applicato l'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, escludendo la sussistenza del presupposto della buona fede anche qualora questa venga a mancare nel corso del rapporto, mentre ai sensi della citata disposizione è sufficiente che essa sussista nel momento in cui è sorto il credito, ossia all'atto dell'erogazione delle somme mutate (vedi Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing S.r.l., Rv. 27297801).

2.2 E' invece inammissibile, in quanto generico, il secondo motivo di ricorso. Con esso l'odierna ricorrente si è limitata a ribadire, sul punto, il contenuto della sua opposizione, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del rigetto dal Tribunale, che ha invece affermato che i precetti contenuti nella circolare della Banca d'Italia costituivano specificazione di principi già contenuti nel d.lgs. n. 231 del 2007 - immediatamente vincolanti per gli operatori anche all'epoca della stipula dei contratti di mutuo - ed in altre disposizioni di legge, come la circolare n. 263 del 2000 della Banca d'Italia, le norme dell'accordo Basilea II e l'art. 124-bis del T.U.B.; il Tribunale ha pure evidenziato che anche il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio può rilevare, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini dell'accertamento della buona fede e che la banca non aveva rispettato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela previste nel d.lgs. n. 231 del 2007.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2.4 E' invece infondato il quinto motivo di ricorso. Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che, in caso di cessione del credito, «oltre al presupposto dell'antioriorità al sequestro — anche la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere

all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario.>> senza che eventuali successive cessioni del credito possano avere rilevanza (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing S.r.l., Rv. 27297801).

2.5. L'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo.

3. Il decreto impugnato deve quindi essere annullato nella parte in cui rigetta le domande di ammissione delle odierne ricorrenti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

Così deciso il giorno 01/03/2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente